



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 19 giugno 2024

composta dai magistrati:

Elena BRANDOLINI	Presidente f.f.
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario - Relatore
Fedor MELATTI	Primo Referendario
Daniela D'AMARO	Primo Referendario
Chiara BASSOLINO	Primo Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14/DEL/2000, e successive modificazioni;

VISTO il d.lgs. 19/08/2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolare, l'art. 5, commi 1-4, come modificati dalla legge

5 agosto 2022, n. 118, art. 11, comma 1;

VISTA la deliberazione n. 4 del 22 marzo 2024 del Consiglio comunale di Comune di Val di Zoldo (BL);

VISTA l'ordinanza del Presidente f.f. 21/2024 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Paola Cecconi;

FATTO

Il Comune di Val di Zoldo (BL), con nota prot. n. 5369 del 27/5/2024, acquisita al prot. Corte dei conti n. 3791 di pari data, avente ad oggetto “*richiesta di parere ai sensi dell’art. 5 comma 3 TUSP*”, ha trasmesso a questa Sezione la deliberazione consiliare n. 2 del 22/03/2024 recante “*Approvazione della relazione illustrativa di cui all’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 201/2022 per la conferma dell’affidamento dei servizi alla persona all’Azienda speciale consortile servizi alla persona Longarone Zoldo a.s.c.*”, con allegata la menzionata relazione.

Con la citata deliberazione, il Comune di Val di Zoldo (BL), ha deliberato, per quanto di interesse in questa sede: di confermare la modalità di gestione dei servizi alla persona mediante l’azienda speciale consortile “Servizi alla Persona Longarone Zoldo a.s.c.” istituita ai sensi dell’art. 114 del d.lgs. 267/2000”; di approvare la relazione illustrativa, ai sensi dell’art. 14 comma 3 del d.lgs. 201/2012, allegata alla deliberazione, sulla scelta della modalità di gestione mediante azienda speciale; di precisare che si procederà con successivo atto all’approvazione del contratto di servizio, della durata di 7 anni, dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2031; 7. di trasmettere all’ANAC la relazione di cui all’art. 14 comma 3 del d.lgs. 201/2012; di trasmettere il provvedimento approvato all’Azienda speciale consortile “Servizi alla Persona Longarone Zoldo a.s.c.”.

Con successiva e separata votazione, il Consiglio comunale ha dichiarato la deliberazione in argomento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

DIRITTO

L’art. 11 comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) ha modificato l’art. 5, c. 3, del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP), attribuendo alla Corte dei conti una nuova funzione di controllo in materia di società partecipate dalle amministrazioni pubbliche.

L’art. 5, TUSP, dopo le modifiche recate dall’art. 11, co. 1, lett. a), legge 5 agosto 2022, n. 118, prevede che “*A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all’articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già*

costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (comma 1); (...) “L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta [...] alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo” (comma 3) (...).

Le Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 16/QMIG/2022, nel delineare i tratti essenziali della nuova funzione assegnata alla Corte dei conti, l'hanno qualificata come una “peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti”. In particolare, secondo le Sezioni riunite “l'art. 5, comma 3, TUSP ha limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di partecipazioni) in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio” (deliberazione n. 19/2022).

Alla luce dell'inquadramento giuridico sopra rappresentato, va scrutinata la deliberazione n. 4 del 22/03/2024, trasmessa dal Comune di Val di Zoldo, osservando, innanzitutto, che essa ha ad oggetto sostanzialmente la conferma di un affidamento di servizi alla persona. Il soggetto beneficiario, per altro già affidatario dei servizi in argomento nel periodo 1/01/2017-31/12/2023, è l'Azienda speciale consortile, “istituita ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 ed è denominata “Servizi alla Persona Longarone Zoldo a.s.c.”, quale ente strumentale dei Comuni di Longarone e Val di Zoldo per la gestione dei servizi socio assistenziali, educativi e culturali, in conformità allo Statuto della stessa, ai contratti di servizio e alle finalità e agli indirizzi determinati dai rispettivi Consigli comunali”.

Dall'esame degli atti trasmessi, risulta che l'Azienda in questione è stata costituita con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Longarone n. 79 del 29/12/2015 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30/12/2015 dell'ex Comune di Forno di Zoldo (attuale Comune di Val di Zoldo, istituito con Legge Regionale n. 5 del 18.02.2016) è stata costituita, al fine di perseguire le finalità istituzionali dei due enti locali.

Da quanto premesso, emerge con chiarezza che nella deliberazione trasmessa non vengono in rilievo operazioni societarie che determinino l'acquisizione *ex novo* della qualifica di socio, ma che con tale provvedimento l'Ente intende adempiere alle previsioni contenute nell'art. 14, d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, rubricato "*Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale*". In particolare, il citato art. 14, al comma 3 prevede che, degli esiti delle complessive valutazioni effettuate su specifici parametri gestionali ed economico-finanziari (indicati dal comma 2 del medesimo articolo), l'Ente deve dare conto "prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni".

Inoltre, il d.lgs. n. 201/2022 concernente il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, con l'art. 31, ha dettato obblighi di trasparenza che prevedono, tra l'altro, la pubblicazione della relazione di cui al sopra citato art. 14, comma 3 sul sito internet dell'ente affidante, nonché la sua contestuale trasmissione all'ANAC "che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione" (art. 31, comma 2).

Nel dispositivo del provvedimento consiliare del Comune di Val di Zoldo, come visto, si delibera correttamente la trasmissione solo all'ANAC della relazione di cui all'art. 14, comma 3, d.lgs. n. 201/2022. In effetti, solo nella menzionata nota prot. n. 5369 del 27/5/2024 di trasmissione a questa Sezione della deliberazione in esame si rinviene il richiamo all'art. 5, comma 3, TUSP.

Peraltro, anche dalla lettura dei contenuti della menzionata relazione, emerge la chiara rispondenza della stessa ai parametri gestionali ed economico-finanziari richiesti dal comma 2 dell'art. 14, d.lgs. n. 201/2022 e non alle analitiche motivazioni previste dal comma 1 dell'art. 5, TUSP, che devono necessariamente essere illustrate nelle deliberazioni consiliari che implicino l'acquisizione della qualità di socio da parte dell'ente procedente.

In conclusione, si rimarca che l'oggetto del controllo intestato alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5 TUSP, è l'atto deliberativo di "*costituzione di una società a partecipazione pubblica*" o di "*acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite*" (...). È infatti rispetto a tali tipologie di atto che il comma 3 dell'art. 5 TUSP impone all'Amministrazione pubblica procedente l'obbligo di invio, contestualmente, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti" (C. Conti, Sez. riun. in sede di controllo n. 16/QMIG/2022).

Alla luce di quanto sopra precisato, la Sezione ritiene che la deliberazione consiliare n. 4 del 22/03/2024, trasmessa dal Comune di Val di Zoldo, non rientri tra gli atti assoggettabili al controllo ex art. 5, commi 3 e 4, TUSP non concernendo la costituzione di una società o l'acquisizione di partecipazioni, e non comportando, pertanto, l'assunzione della qualità di socio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in ragione delle motivazioni che precedono, dichiara il non luogo a provvedere ex art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 sull'atto deliberativo del Comune di Val di Zoldo (BL).

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, al Comune di Val di Zoldo (BL), ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

ORDINA

al Comune di Val di Zoldo (BL) di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 18 giugno 2024.

IL MAGISTRATO RELATORE

f.to digitalmente Paola Cecconi

IL PRESIDENTE f.f.

f.to digitalmente Elena Brandolini

Depositata in Segreteria il 20 giugno 2024

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini